

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

DAL NASO AL CUORE ODV - C.F. 93052960197

Art. 1 - Denominazione e sede

Nel rispetto del Codice Civile, del D. Lgs. 117/2017 e successive integrazioni e modifiche è costituita l'Organizzazione di volontariato denominata: **DAL NASO AL CUORE ODV**", più avanti chiamata per brevità "ASSOCIAZIONE" con sede in Cremona, Via Angelo Monti n° 10. L'eventuale variazione della sede sociale all'interno dello stesso comune potrà essere decisa con delibera del Consiglio Direttivo e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

Assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

Art. 2 - Fonti normative di riferimento

L'Organizzazione di volontariato è disciplinata dal presente Statuto ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e successive integrazioni e modifiche, delle relative norme di attuazione e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello Statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Dal Naso al Cuore ODV è un'Associazione democratica, apartitica, apolitica e aconfessionale, a carattere volontario. L'Organizzazione non ha scopo di lucro ed ha finalità esclusivamente sociali e umanitarie.

È costituita da cittadini liberamente associati che offrono il loro servizio umanitario e sociale a titolo gratuito.

Lo Statuto è interpretato secondo le regole dell'interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell'articolo 12 delle preleggi al Codice Civile.

Art. 3 - Efficacia dello statuto

Lo Statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'Organizzazione stessa.

L'Assemblea delibera l'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

Art. 4 - Finalità e Attività

L'Associazione esercita in via principale diverse attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attività di interesse generale

Le attività indicate nell'articolo 5, comma 1 del D-Lgs luglio 2017, n. 117 che si propone di svolgere prevalentemente in favore di terzi, sono:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

l) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

L'individuazione della cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale, potrà essere operata su proposta ed approvata in Assemblea dei Soci.

Le attività saranno realizzate mediante le seguenti azioni:

1. promuovere attività di volontariato clown in strutture pubbliche e private, nonché in tutti quei luoghi in cui sia presente uno stato di disagio fisico o psichico;
2. sensibilizzare sui temi della solidarietà con l'educazione alla gioia e al pensiero positivo e quant'altro sia necessario a promuovere una cultura volta al servizio "gioioso" in qualunque area di disagio;
3. svolgere l'attività dei volontari-clown in Italia e nel Mondo, promuovendo la pedagogia del Circo Sociale e la Clownterapia, senza discriminazioni di sesso, etnia, religione e credo politico;
4. diffondere presso i cittadini i valori della solidarietà;
5. offrire costantemente occasioni di formazione e aggiornamento ai volontari;
6. svolgere attività di assistenza sociale e formazione nel campo della Clownterapia e del Circo Sociale anche in collaborazione con Associazioni, ONG, Enti pubblici e privati volte a ridurre fenomeni come l'emarginazione e il disagio minorile, favorendo l'interculturalità e la socializzazione tra i giovani;
7. promuovere interventi rivolti a minori a rischio in case di correzione, scuole e strade su tutto il territorio nazionale, utilizzando come strumento la pedagogia del Circo Sociale e della Clownterapia;
8. promuovere la realizzazione di corsi, convegni, stage in Italia e all'estero per informare e sensibilizzare la popolazione sull'uso della Clownterapia e del Circo Sociale verso adolescenti e adulti in stato di disagio;

9. invio di aiuti umanitari e beneficenza verso componenti di collettività nazionali ed estere in Paesi in via di sviluppo per la realizzazione di micro-progetti nell'ambito della Clownterapia e del Circo Sociale rivolti a minori a rischio.

L'Associazione potrà inoltre svolgere attività diverse rispetto a quelle di interesse generale che saranno comunque secondarie e strumentali, nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017. La loro individuazione potrà essere operata su proposta del Consiglio Direttivo ed approvata in Assemblea dei Soci.

L'elencazione delle attività non deve intendersi esaustivo potendo bene intraprendere ogni attività che sia in linea con quanto sopra indicato.

Per le attività di interesse generale prestate e per quelle diverse, l'organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Art. 5 - Durata

La durata dell'organizzazione è illimitata.

Art. 6 - Soci

Il numero dei soci è illimitato. All'organizzazione possono aderire cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi, anche se minori. Per questi ultimi la partecipazione alle attività associative dovrà essere autorizzata da un genitore o comunque da chi esercita la patria potestà. Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati dal compimento del diciottesimo anno di età.

I soci, con la domanda di iscrizione, eleggono domicilio per i rapporti sociali presso la sede dell'Associazione, salvo esplicita diversa richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato in qualsiasi momento.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'organizzazione.

L'attività del volontario è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro neppure indiretto e non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese vive effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e condizioni preventivamente stabilite dall'Assemblea dei Soci.

Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.

Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante dal lavoro dipendente o autonomo è incompatibile con la qualità di volontario.

L'Associazione svolge le proprie attività di interesse generale avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari associati. L'Associazione può avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta.

In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari.



Art. 7 - Modalità di ammissione

Possono aderire all'Organizzazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

Per essere ammessi a Soci è necessario presentare domanda scritta al Consiglio Direttivo con l'osservanza delle seguenti modalità:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, residenza, recapito telefonico ed indirizzo di posta elettronica;

- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti, e di attenersi, anche se dissenzienti, alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

È compito del Consiglio Direttivo valutare l'accettazione della domanda di ammissione a Socio. La presentazione della domanda di ammissione, il versamento della quota sociale e l'accettazione della domanda, seguita dall'iscrizione a libro dei Soci, danno diritto immediato a ricevere la tessera sociale, acquisendo quindi la qualifica di Socio a tutti gli effetti. Nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia in via definitiva il Consiglio Direttivo nella sua prima convocazione.

La tessera rilasciata al Socio contestualmente al versamento della quota sociale ha valore per tutto l'anno associativo, essa è rinnovabile con il solo versamento della quota sociale entro i termini stabiliti dal Consiglio Direttivo, senza presentazione di ulteriore domanda di ammissione.

Il Socio non assume automaticamente il diritto di svolgere l'attività di volontario clown. L'accesso o l'esclusione dalle attività di volontario clown sono definite attraverso il regolamento interno e le deliberazioni degli organi associativi.

È esclusa la temporaneità della partecipazione del Socio alla vita associativa.

Art. 8 - Diritti e doveri degli associati

Tutti i Soci maggiori d'età godono dell'elettorato attivo e passivo.

I Soci hanno diritto:

- di partecipazione alla vita associativa, di frequentare i locali dell'associazione e di partecipare a tutte le manifestazioni indette dall'Organizzazione stessa, fermo restando il puntuale versamento delle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;

- essere informati sulle attività dell'Associazione e controllarne l'andamento;

- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, ai sensi di legge e secondo le modalità stabilite dagli organi sociali;

- prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee dei Soci, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali.

I Soci sono tenuti:



- al pagamento annuale della quota sociale entro il termine deliberato dal Consiglio Direttivo. Il mancato pagamento nei termini fissati è considerato recesso volontario del Socio come indicato al successivo articolo 9;
- all'osservanza dello Statuto, e del "regolamento di esecuzione dello statuto" e delle deliberazioni prese dagli organi sociali, compreso il versamento di eventuali integrazioni della cassa attraverso versamenti di quote straordinarie;
- tenere un comportamento che non arrechi danno all'Associazione;
- rispettare le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dagli enti convenzionati;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro;
- partecipare, in proprio o per delega, ad almeno un'Assemblea ogni tre anni.

Ciascuno coopera al raggiungimento degli scopi sociali secondo le proprie capacità, attitudini e abilitazioni.

Art. 9 - Scioglimento del rapporto sociale

Lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ai singoli Soci può avvenire per recesso volontario in qualsiasi momento, per causa di morte e per esclusione.

Il Socio può essere escluso quando:

- non ottempera alle norme statutarie, al regolamento o alle deliberazioni degli organi sociali;
- arreca danni morali o materiali all'Associazione;
- danneggia l'immagine dell'Associazione con il suo comportamento sociale;
- non rispetta le disposizioni ed i regolamenti stabiliti dagli enti presso i quali l'Associazione presta la propria opera;
- partecipa, in rappresentanza dell'Associazione, a manifestazioni o eventi, senza il preventivo consenso del Consiglio Direttivo;

Al Socio devono essere contestati gli addebiti in forma scritta, anche tramite l'utilizzo di canali digitali.

L'esclusione da associato è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei suoi membri (la metà dei soci iscritti nel libro soci più uno) con atto motivato e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. Dell'esclusione deve essere data comunicazione scritta al Socio escluso entro quindici giorni dall'avvenuta deliberazione, anche tramite l'utilizzo dei canali digitali.

I Soci che intendono recedere volontariamente devono darne comunicazione al Consiglio Direttivo per iscritto, tramite mail o tramite i canali digitali normalmente utilizzati dall'Associazione.

Il Socio moroso viene considerato receduto volontariamente se entro il 31 dicembre dell'anno sociale non avrà provveduto al pagamento della quota sociale e delle eventuali quote straordinarie.

I Soci receduti volontariamente o per morosità possono essere riammessi dal Consiglio Direttivo dietro pagamento della quota annuale, a richiesta scritta del Socio stesso.

I Soci esclusi possono ricorrere contro il provvedimento nella prima Assemblea Ordinaria presentando ricorso scritto al Consiglio Direttivo, entro novanta giorni dalla comunicazione di esclusione.

Chi recede volontariamente o è escluso dall'Associazione, per qualsiasi motivo, non ha diritto alcuno sul patrimonio.

Art. 10 - Intramissibilità delle quote sociali – gratuità dell'opera

Le quote sociali non sono trasmissibili in nessun modo.

Tutte le cariche sociali e le prestazioni effettuate dagli aderenti all'organizzazione sono svolte a titolo di gratuità.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario.

Al volontario possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata ai sensi di legge.

Art. 11 - Finanziamento dell'organizzazione

Le spese occorrenti per il funzionamento dell'Organizzazione sono coperte dalle seguenti entrate:

a) quote degli associati che possono essere richieste: all'atto di ammissione; per il rinnovo annuale della tessera, quale contributo straordinario.

Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili, né restituibili;

b) entrate derivanti da eventuali lasciti e donazioni;

c) erogazioni conseguenti agli stanziamenti eventualmente deliberati dallo Stato, dalle Regioni, da Enti Locali e da altri enti pubblici o privati finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti

d) altre entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali (di cui al D.M. 1995) svolte a supporto dell'attività istituzionale, inserite in apposita voce di bilancio e utilizzate in armonia con le finalità istituzionali dell'Organizzazione;

e) contributi privati;

f) contributi di organismi internazionali;

g) rimborsi derivanti da convenzioni;

h) ogni altro tipo di entrate ammesse dalla Legge 266/91;

Art. 12 - Patrimonio sociale

Il patrimonio sociale è costituito:

a) dal patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell'organizzazione;

b) da lasciti e donazioni diverse;

c) dall'eventuale fondo di riserva.

Art. 13 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'organizzazione coincide con l'anno solare, dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Art. 14 - Bilancio

Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio annuale il Consiglio Direttivo deve presentare all'Assemblea dei Soci il bilancio, sotto forma di rendiconto economico e finanziario, dell'esercizio medesimo. Il

rendiconto, deve essere depositato presso la sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea e pubblicato nella mailing list dell'Associazione.

Art. 15 - Utili e residui attivi

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 16 - Divieto di distribuzione degli utili

È fatto divieto di distribuire tra i Soci, anche in modo indiretto, utili, residui attivi e avanzi di gestione durante la vita dell'Associazione, fatta eccezione per quanto fosse diversamente stabilito dalla legge. Vi è l'obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione nella realizzazione di attività istituzionali.

Art. 17 - Organi sociali

Gli organi sociali dell'associazione sono costituiti da:

l'Assemblea dei soci;

il Consiglio Direttivo;

il Presidente.

Tutte le cariche sociali devono essere prestate a titolo gratuito. Sono rimborsabili le spese sostenute per l'espletamento delle cariche preventivamente autorizzate e documentate ai sensi di legge.

Art. 18 - L'Assemblea

L'Assemblea, ordinaria e straordinaria, è composta da tutti i Soci ed è l'organo sovrano dell'organizzazione.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, oppure ogni qual volta il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno e comunque almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

Essa inoltre deve essere convocata se richiesta da almeno un decimo del totale dei Soci aventi diritto al voto più uno.

Nella richiesta di convocazione, i richiedenti dovranno indicare per iscritto le materie da trattare e le eventuali proposte che essi intendono presentare.

La convocazione, contenente l'ordine del giorno, la data, l'orario e il luogo fissato, avviene mediante comunicazione scritta spedita almeno 15 giorni prima della data prevista, con una delle seguenti modalità: avviso affisso nella sede dell'Associazione, posta ordinaria all'indirizzo risultante dal libro soci, posta elettronica, mailing list, piattaforma informatica ufficiale di Vip Italia (Vippity).

Le Assemblee sono presiedute dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vice Presidente, se nominato e presente o dal membro del Consiglio Direttivo più anziano presente alla riunione.

Il Presidente dell'Assemblea nomina un segretario per la stesura del verbale della seduta.

Il Presidente dell'Assemblea, in caso di votazione a scrutinio segreto, nomina due soci scelti tra quelli presenti, in funzione di scrutatori.

Ogni Socio iscritto da almeno tre mesi nel Libro Soci ha diritto ad un voto.

Ogni Socio può farsi rappresentare per delega scritta da un altro Socio.

Ogni Socio può essere portatore di due sole deleghe.

Per esercitare il proprio diritto all'elettorato attivo e passivo il Socio deve essere in regola con il versamento delle quote sociali e di ogni altro contributo eventualmente dovuto all'Associazione.

A scelta del Presidente, l'Assemblea vota per alzata di mano, per appello nominale o per scrutinio segreto, a meno che, almeno la metà dei soci più uno, presenti o rappresentati, richiedano la votazione per scrutinio segreto.

I componenti del Consiglio Direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo.

Di ogni Assemblea viene redatto un verbale a cura del Segretario.

Il verbale, firmato dal Presidente dell'Assemblea e da chi lo ha redatto, viene conservato agli atti dell'Associazione e ogni Socio può prenderne visione.

L'Assemblea ordinaria deve essere convocata per deliberare concernenti:

- l'elezione e la revoca del Consiglio Direttivo e degli altri eventuali organi previsti dallo Statuto;
- disamina ed approvazione del bilancio consuntivo e di quello preventivo e/o obbligatorio per legge;
- l'approvazione o la modifica dell'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto".
- l'esclusione di Soci su proposta del Consiglio Direttivo.
- l'approvazione o la modifica del contributo associativo.
- gli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà dei Soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea ordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei Soci presenti, in proprio o per delega, aventi diritto al voto.

L'Assemblea ordinaria delibera con il voto favorevole della maggioranza dei Soci presenti, fatta eccezione per i casi previsti dall'art. 9 del presente Statuto.

L'Assemblea straordinaria deve essere convocata per deliberare concernenti:

- le modifiche dello Statuto dell'Associazione.
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio.

L'Assemblea straordinaria, regolarmente convocata, è regolarmente costituita con la presenza, in proprio o per delega, di almeno i 2/3 dei Soci aventi diritto al voto più uno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole dei 2/3 dei Soci presenti, qualora non siano legalmente previsti quorum più elevati.

In caso di urgenza è consentito che l'Assemblea Ordinaria si esprima attraverso una consultazione telematica: in questo caso il Presidente dovrà inviare ai Soci, tramite la piattaforma informatica ufficiale (Vippity), specifica comunicazione con la descrizione puntuale di quanto da deliberare. I Soci invieranno il voto nei termini e con le modalità che saranno indicate nella comunicazione. Affinché la consultazione sia valida devono esprimere il voto almeno la maggioranza dei Soci. I Soci che si esprimono come "astenu-
to"

sono computati nel calcolo del quorum per la validità della consultazione ma non nel computo dei voti favorevoli o contrari per l'approvazione.

Il risultato della consultazione telematica sarà ratificato nel verbale della successiva Assemblea.

Art. 19 - Il Consiglio Direttivo: compiti e funzioni.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di realizzare gli scopi sociali. In particolare, e senza che la seguente elencazione debba intendersi tassativa, ha le seguenti attribuzioni, facoltà e funzioni:

- redigere i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto e favorire la partecipazione dei Soci alle attività dell'Associazione;
- redigere specifici regolamenti nel rispetto dei principi fondamentali dello Statuto e dell'eventuale "regolamento di esecuzione dello statuto" ed emanare qualsiasi disposizione ritenuta opportuna per il buon funzionamento dell'Associazione;
- prendere tutte le deliberazioni occorrenti per l'amministrazione e la conduzione dell'attività associativa, incluse l'assunzione, il licenziamento ed ogni altro atto dovuto nei confronti del personale dipendente e degli eventuali collaboratori retribuiti nei limiti previsti dalla legge n. 266/91;
- redigere i bilanci dell'Associazione;
- stabilire l'importo delle quote associative;
- decidere in maniera inappellabile in merito all'accoglimento delle domande di ammissione all'organizzazione da parte degli aspiranti Soci;
- prendere atto dei Soci receduti volontariamente o per morosità e decidere sull'eventuale richiesta di riammissione;
- deliberare le convenzioni tra l'Associazione e altri enti e soggetti;
- convocare l'Assemblea;
- osservare e far osservare tutte le delibere delle Assemblee;
- nominare tra i suoi membri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, il Tesoriere, nonché attribuire specifici mandati ai suoi membri;
- deliberare l'eventuale radiazione dal Consiglio Direttivo di quei suoi membri o del Presidente che abbiano totalizzato tre assenze consecutive alle riunioni dello stesso.

Art. 20 - Il Consiglio Direttivo: modalità di elezione, composizione e funzionamento

Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea ordinaria dei Soci. L'organo dura in carica tre anni e ogni membro del Direttivo è rieleggibile.

Il Consiglio si compone di un minimo di tre ed un massimo di nove membri.

Il numero dei membri che comporrà il Consiglio Direttivo da nominare è di volta in volta deliberato dall'Assemblea ordinaria su proposta del Presidente dell'Assemblea.

Sono eleggibili tutti i soci in regola con tutti gli adempimenti statutari.

Qualora, durante il mandato, venissero a mancare o si dimettessero uno o più membri, il Consiglio Direttivo ne delibererà la surrogazione con i primi dei non eletti. In caso di parità di voti prevarrà il socio più anziano.

Qualora non vi siano candidati non eletti disponibili, l'Assemblea dei Soci, da convocare appena possibile, eleggerà i nuovi componenti in sostituzione di quelli mancanti. Non possono essere rieletti, nello stesso mandato, i membri del Consiglio Direttivo che si sono dimessi.

I membri così nominati dureranno in carica sino alla scadenza del mandato di quelli rimasti in carica.

Se venissero a mancare o si dimettesse la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, originariamente eletti dall'Assemblea, decade l'intero Consiglio.

In questi casi l'Assemblea dei Soci dovrà essere convocata nel più breve tempo possibile e comunque non oltre 30 giorni dall'evento che provoca la decadenza dell'intero Consiglio Direttivo.

In ogni caso i componenti del Consiglio Direttivo dimissionari e/o uscenti rimangono in carica fino alla loro sostituzione o nomina del nuovo Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso da far pervenire a ciascun consigliere, anche in modo informale, con almeno sette giorni di anticipo sulla data della riunione.

Il Consiglio Direttivo si deve riunire almeno ogni sei mesi e ogni qual volta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Presidente è tenuto a convocare il Consiglio su richiesta scritta della maggioranza dei suoi membri. In quest'ultima ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

Qualsiasi convocazione del Consiglio dovrà comunque contenere l'elencazione delle materie da trattare.

Le riunioni del Consiglio sono valide purché sia presente la maggioranza dei suoi componenti, anche in audio o video conferenza.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente o dal membro più anziano.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti.

I consiglieri sono tenuti sul loro onore a mantenere segrete le discussioni e le opinioni espresse all'interno del Consiglio.

Di tutte le riunioni del Consiglio Direttivo deve essere tenuto verbale, sottoscritto dal segretario e da chi presiede la riunione, contenente la sintesi degli argomenti trattati e le deliberazioni assunte.

Oltre a consentire a tutti i Soci che eventualmente lo richiedessero, di poter prendere visione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, i verbali stessi potranno essere trasmessi ai Soci anche attraverso mailing list o altri mezzi digitali che ne facilitino la diffusione.

Il Presidente, assieme all'invito di convocazione, farà pervenire ai Consiglieri l'ordine del giorno con gli argomenti da trattare ivi compresi anche gli argomenti presentati dai Consiglieri. In difetto di convocazione o di mancato rispetto dei termini di preavviso, sono ugualmente valide le riunioni in cui siano presenti tutti i membri.

Il Consiglio Direttivo può far partecipare alle riunioni, senza diritto al voto, uno o più "esperti" solo in forma consultiva. In caso di assenza del Segretario i verbali di seduta (deliberazioni) vengono redatti e sottoscritti dal Consigliere più giovane.

Il Consiglio Direttivo, al fine dell'espletamento delle proprie mansioni, può avvalersi della collaborazione di tutti i Soci.

Art. 21 - Il Presidente

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione ed è personalmente e solidamente responsabile di fronte all'Assemblea dei Soci, alla Autorità Giudiziaria e nei confronti dei terzi, è responsabile del regolare funzionamento della stessa.

Presiede e convoca l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, firmandone i relativi verbali, ed ha la responsabilità di far eseguire le deliberazioni adottate dagli organi predetti, assicurando lo svolgimento organico ed unitario dell'attività dell'Associazione.

Il Presidente sovrintende inoltre la gestione amministrativa ed economica dell'Associazione, di cui firma gli atti, stipula le convenzioni con altri enti e soggetti e custodisce copia di ogni convenzione nella sede dell'Associazione.

Il Presidente promuove opportune iniziative per l'incremento dell'attività associativa e, nei casi di urgenza, adotta ogni utile provvedimento nell'interesse dell'Associazione. Tali provvedimenti dovranno essere sottoposti alla ratifica del Consiglio.

Il Presidente, in caso di assenza od impedimento, è sostituito dal Vice Presidente.

In caso di contemporanea assenza di Presidente e Vice Presidente, dal Segretario.

Art. 22 - Il Vice Presidente

Sostituisce il Presidente in caso di assenza di questi.

Art. 23 - Il Tesoriere

Il Tesoriere coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema dei bilanci preventivo (se previsto o obbligatorio per legge) e consuntivo;
- cura la tenuta dei registri e della contabilità e la conservazione della documentazione relativa;
- si occupa unitamente al Presidente della gestione dei conti correnti bancari e postali;
- provvede alla riscossione delle entrate, al pagamento delle spese e ai rimborsi richiesti dai soci, autorizzati dal Consiglio Direttivo.

I compiti e le funzioni del presente articolo possono essere assegnate, dal Consiglio Direttivo, ad un Socio esterno al Consiglio, che assumerà le funzioni di Tesoriere.

Art. 24 - Il Segretario

- provvede alla redazione e conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo;
- provvede al disbrigo della corrispondenza;
- provvede alla tenuta e all'aggiornamento del registro degli aderenti (Soci);
- provvede direttamente al tesseramento dei Soci, compilando le tessere, consegnandole e incassandone la quota sociale che consegnerà al Tesoriere

Art. 25 - I consiglieri

I Consiglieri concorrono, in sede di Consiglio Direttivo, alla formazione delle decisioni collegiali, accertandosi che le stesse, nel pieno rispetto delle norme statutarie e regolamentari, apportino positivo incremento alle attività associative.

Fermo restando che l'unico legale rappresentante dell'organizzazione è il Presidente, il Consiglio Direttivo può attribuire a singoli Consiglieri specifici compiti operativi, esecutivi, anche temporanei che non comportino impegni di spesa per l'organizzazione.

Il Presidente, in caso di sua impossibilità e di indisponibilità del Vice Presidente, può conferire ad altri Consiglieri l'incarico di rappresentarlo in manifestazioni, convegni o riunioni che interessano il volontariato, senza facoltà di assunzione di impegni.

Gli incarichi esecutivi temporanei che il Consiglio Direttivo può delegare loro possono riguardare le pubbliche relazioni e quindi anche prendere contatti con gli Enti richiedenti servizi all'Associazione e così anche a fini promozionali o di sponsorizzazione organizzando iniziative atte a incrementare la raccolta fondi dell'organizzazione e reperire sponsor.

Art. 26 - Convenzioni

Le convenzioni tra l'Organizzazione di Volontariato e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'organizzazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Organizzazione o presso l'abitazione del Presidente.

Art. 27 - Responsabilità ed Assicurazione degli Aderenti

I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

Art. 28 - Assicurazione dell'Organizzazione

L'Organizzazione di Volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

Art. 29 - Libri

L'Associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;

Gli associati hanno diritto di esaminare o di farli esaminare da professionisti dagli stessi incaricati, i suddetti libri associativi in ogni momento compatibilmente alle possibilità organizzative dell'Organo di amministrazione.

Art. 30 - Lavoratori

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

Art. 31 - Controversie tra Soci - Collegio dei Probiviri

Qualunque controversia dovesse insorgere tra gli associati, con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione di questo Statuto, verrà rimessa ad un Collegio di arbitri, i quali giudicheranno secondo diritto, ma senza alcuna formalità di procedura, fermo il rispetto del contraddittorio.

Gli arbitri verranno nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai due così nominati e, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'organizzazione.

Ove le parti in lite fossero più di due, si provvederà alla nomina di un arbitro da ciascuna delle parti e di altri due arbitri e di altro arbitro (per consentire che il Collegio abbia comunque componenti in numero dispari) dalle parti in lite o, in caso di disaccordo, dal Presidente dell'Associazione che provvederà anche a stabilire l'arbitro con funzione di presidente del Collegio.

Qualora si reputerà necessario, sarà istituito da parte dell'Assemblea dei Soci il Collegio dei Probiviri.

Il Collegio dei Probiviri arbitra in modo inappellabile circa le vertenze sorte nell'ambito dell'organizzazione e riguardanti uno o più soci e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra i soci in regola con i doveri associativi che non facciano parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica due anni e sono rieleggibili tre volte.

Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori del Collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano di età.

Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo, oppure cinque associati o di un associato interessato alla vertenza.

Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.

Art. 32 - Scioglimento dell'organizzazione e devoluzione del patrimonio residuo

L'Associazione si estingue, secondo le modalità di cui all'art. 27 c.c.:

- quando il patrimonio è divenuto insufficiente rispetto agli scopi;
- per le altre cause di cui al citato art. 27 c.c..

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria con il voto favorevole dei $\frac{2}{3}$ dei

Handwritten signature in blue ink.

Soci con diritto di voto Contestualmente possono venire nominati uno o più liquidatori per la devoluzione del patrimonio, ai sensi dell'art. 9 del D.Lgs 117/2017. In caso di scioglimento il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al RNTS (di cui all'art. 45, comma 1 del D.lgs 117) e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il suddetto parere è reso entro 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.lgs 82/2005, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2-bis avrà efficacia dall'operatività del RUNTS.

Art. 33 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme in materia di Associazione contenute nel Codice Civile, nonché le altre norme di legge sul volontariato e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale.

